

*Ripartizione personale contrattualizzato,
Trattamento Pensionistico e AA.SS.*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che annovera tra gli organi dell'Università il Direttore Generale, definendone, alla lettera o), i relativi compiti e funzioni;

VISTO lo Statuto di Ateneo, adottato in applicazione della suddetta L. n. 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 1660 del 15.5.2012 ed entrato in vigore il 23.6.2012, che annovera, all'art. 13 del Capo I, rubricato "Organi di Governo", il Direttore Generale;

VISTO in particolare l'art. 24 del citato Statuto che testualmente recita:

al comma 1: " *[..] il Direttore Generale assicura [...] la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico amministrativo dell'Ateneo [...]*",

al comma 6, lettera g): " *è responsabile del raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati dal Rettore sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle prestazioni rese, anche per il tramite dei Dirigenti, dall'apparato amministrativo di propria esclusiva competenza*",

al comma 6, lettera h): " *indirizza, coordina, controlla e valuta l'attività degli altri dirigenti, [...] Il Direttore generale, con provvedimento motivato, può procedere alla sostituzione dei dirigenti in caso di loro inerzia o ritardo. Con provvedimento motivato, per particolari esigenze di necessità ed urgenza, può avocare a sé specifici atti di competenza dei Dirigenti*";

VISTO, altresì, l'art. 12, del sopracitato Statuto, che, al comma 4, dispone che i Dirigenti, nell'ambito delle proprie competenze, collaborano con il Direttore Generale nella gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo, disponendo, in particolare, alla lettera e), che gli stessi " *dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia*";

VISTO l'art. 2 della Legge 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare i commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater che testualmente dispongono:

"9. *La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

9-bis. *L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere*

sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.
[...]

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

ACCERTATO che, alla luce delle disposizioni statutarie sopra riportate, è di tutta evidenza, in capo a ciascun Dirigente dell'Università, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Capi Ufficio/responsabili del procedimento nell'ambito degli Uffici della Ripartizione di competenza;

RITENUTO, tuttavia, opportuno adottare il presente provvedimento di natura meramente dichiarativa in merito al potere sostitutivo in discorso;

DECRETA

Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, spetta a ciascun Dirigente dell'Università il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Capi Ufficio/responsabili del procedimento nell'ambito degli Uffici della Ripartizione di competenza.

NAPOLI,

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Maria Luigia LIGUORI

Ripartizione Personale contrattualizzato,
Trattamento pensionistico e Affari speciali
Dirigente: dott.ssa Gabriella FORMICA